



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
Lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei Comuni italiani

Il procedimento telematico del SUAP

a cura di Riccardo Roccasalva

19 novembre 2019

Il D.P.R. 160/2010

PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP

La strutturazione interna

- ❑ gli adempimenti di «trasparenza» (art. 4 comma 3):
 - ✓ schede descrittive dei procedimenti
 - ✓ modulistica con l'elenco degli allegati obbligatori
 - ✓ elenco SCIA e domande di autorizzazione presentate

Obblighi ribaditi e rafforzati, anche in termini di responsabilità, dall'art. 2 del D.Lgs. 126/2016:

- ✓ obbligo di pubblicazione dei moduli standardizzati alla scadenze fissate
- ✓ in mancanza, obbligo di pubblicazione dell'elenco «degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione»

Il D.P.R. 160/2010

PROFILI ORGANIZZATIVI DEL SUAP

La strutturazione interna

SUAP e SUE insieme? In effetti l'art. 4 comma 6 afferma che «Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva» in **Sardegna e in Umbria** è stato istituito il **SUAPE** (sportello unico per le attività produttive e l'edilizia)

Del resto il D.P.R. 380/2001 - Testo unico dell'edilizia, prevede all'art. 5 (quello che disciplina lo sportello unico dell'edilizia): «Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive» (comma 1-bis)

Il D.P.R. 160/2010

L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA

«Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento»

I pagamenti dovuti dall'impresa possono essere effettuati in modalità telematica, anche attraverso il sistema pagoPA

Il D.P.R. 160/2010

L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA – L'ISTRUTTORIA DELLA SCIA (ART. 5)

«4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio il richiedente, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie».

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - modifiche ed integrazioni al CAD

Art. 66 comma 8: «Al fine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, **i moduli unificati e standardizzati [...] recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute.**»

I moduli unificati riportano pertanto in allegato gli **XML schema** delle informazioni in essi contenute, consentendo così:

- ✓ una più facile l'interoperabilità tra le diverse piattaforme informatiche
- ✓ l'alimentazione automatica dei database

Il Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL SUAP

- ✓ se i SUAP non consentono il pagamento delle marche da bollo e dei diritti di istruttoria in modalità telematica, *«le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegare in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione»*
- ✓ per la marca da bollo, *«il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali»*

Il Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL SUAP

- ✓ Se il SUAP non dispone di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza
- ✓ l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della SCIA con le modalità di cui sopra. Dalla data di emissione della ricevuta decorrono i termini di cui all'art. 19 commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
- ✓ allo stesso modo, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono i termini per la conclusione del procedimenti unico ordinario

Il Decreto Interministeriale 10 novembre 2011

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL SUAP

- ✓ nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 (anche per fax)
- ✓ entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi della trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già corrisposta

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO

La **SCIA**, nei casi in cui sia **contestuale alla comunicazione unica**, è presentata presso il **Registro Imprese**, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta

Il **valore della ricevuta** è oggi disciplinato dall'**art. 18-bis della legge 241/1990** (introdotto dal D.Lgs. 126/2016)

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici, che invece mancano nelle comunicazioni (come ad es. la notifica sanitaria)

La legge generale sul procedimento amministrativo

La presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

L'articolo 18-bis della legge 241/90

Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

Quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, basta presentare una SCIA unica allo Sportello unico

Quest'ultimo la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 19, e cioè:

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA unica

- divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
- richiesta di conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, prescrivendo le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

Occorre perciò un software in grado di gestire le diverse tipologie di SCIA sopra accennate

Con particolare riferimento alla **SCIA condizionata (e ovviamente al procedimento autorizzatorio...)**, l'applicativo deve consentire la gestione delle due tipologie di conferenza di servizi decisa delineate dal D.Lgs. 127/2016, quella **semplificata** e quella **simultanea**

In merito alla prima...

La legge generale sul procedimento amministrativo

L'articolo 19-bis della legge 241/90

La concentrazione dei regimi: la SCIA condizionata

...la conferenza si dematerializza: quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica “ordinaria” la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure si può utilizzare la PEC

È prevista la possibilità per gli enti di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e i documenti utili (ftp)

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata (art. 7 comma 1)

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1 (art. 7 comma 2)

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore

Il D.P.R. 160/2010

IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Scaduto il termine di cui al comma 2 (30 + 30 gg.), ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38 comma 3 lettera h) del D.L. 112/2008: *«l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi»*

Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990 è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste